

“Bonus tariffa sociale” – ANNO 2018

richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e gas sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del Decreto Interministeriale 28 dicembre 2007

CONVENZIONE

TRA

Il **COMUNE DI CASTELLANZA**, con sede a Castellanza (VA), Viale Rimembranze n. 4, codice fiscale 00252280128, rappresentato dalla Dott.ssa Isabella AIROLDI, nata a Busto Arsizio (VA) il 23/08/1962, domiciliata per la carica nella casa comunale, la quale interviene al presente atto, non in nome proprio, nella sua qualità di responsabile del Settore Politiche Sociali, in forza di decreto sindacale n. 14510 del 25.07.2016, emanato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 107, punto 3, lett. c) del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000; indirizzo posta pec: comune@pec.comune.castellanza.va.it

E

il **CAAF/CAF** p.iva con sede in – Via, di seguito denominato per brevità CAAF/CAF, rappresentato ai fini della presente convenzione da, c.f., domiciliato per la carica a, in qualità di delegato alla firma; indirizzo posta pec:

PREMESSO

- che il Decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- che l'articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a

carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;

- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- che, ai sensi dell'art. 10 comma sesto del D.P.C.M. n. 159/2013, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio. È comunque consentita la presentazione della D.S.U. all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente;
- che i Comuni, ai sensi dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n. 452, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- che l'INPS provvede a stipulare una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della DSU e, se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAAF;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(servizio ISEE)

Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal DPCM n. 159/2013;
- nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della DSU e se autorizzato dallo stesso, nei termini previsti dal DPCM N. 159/2013, rilascio dell'attestazione dell'Ise e dell'Isee, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 2
(servizio bonus elettricità e gas)

Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAAF presenti sul territorio;
- rilasciare all'utente copia del modello di richiesta, debitamente sottoscritta, relativa all'agevolazione oggetto della presente convenzione, recante l'identificativo del CAAF.

Art. 3

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco degli sportelli CAAF presenti sul territorio comunale;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 4

Il CAAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it

Art. 5

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

In alternativa il CAAF consegnerà tutta la documentazione cartacea entro 31/01/2018 al Comune.

Art. 6

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAAF informerà gli interessati, se da loro autorizzati, che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione. Il CAAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 7

Il CAAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAAF dichiara di manlevare il Comune di **CASTELLANZA** rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 8

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere **euro 5 + IVA** per ogni pratica trasmessa dal CAAF e acquisita dalla piattaforma SGATE riferita alla compensazione tariffaria per l'energia elettrica ed **euro 5 + IVA** per ogni pratica trasmessa dal CAAF e acquisita dalla piattaforma SGATE riferita alla compensazione per il gas.

La fatturazione sarà effettuata con cadenza annuale. Il Comune si impegna a comunicare al CAAF, tramite posta certificata, tutti i dati indispensabili alla corretta Fatturazione Elettronica entro due mesi dalla stipula del presente atto.

Il compenso sarà corrisposto, nei termini di legge, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

Art. 9

I CAAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 10

La presente convenzione avrà validità fino al 31/12/2018, decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, o decadenza della convenzione sopra citata tra il CAAF e l'INPS.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data,

per il Comune
Il Responsabile del Settore Politiche Sociali
Dott.ssa Isabella Airoidi

per il CAAF/CAF
il Legale Rappresentante

.....

.....